



COMUNE DI STRA
Provincia di Venezia

Regolamento

***PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
E PARCHI DI DIVERTIMENTO***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 07/02/2002, esecutiva ai sensi di legge in data 07/02/2002

Progetto redatto da: Ufficio Commercio e Attività Produttive

Responsabile e Coordinatore del Progetto: Ferraresso Paolo;

Collaboratore e redattore: Righetto Fabiano

Indice

Art. 1 - oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - concessione delle aree	Pag. 3
Art. 3 - istruttoria delle domande	Pag. 3
Art. 4 - esito dell'istruttoria	Pag. 4
Art. 5 - organico del parco	Pag. 4
Art. 6 - requisiti preferenziali	Pag. 4
Art. 7 - sostituzione dell'attrazione	Pag. 5
Art. 8 - partecipazione al parco per rotazione	Pag. 5
Art. 9 - gestione diretta dell'attrazione	Pag. 6
Art. 10 - successione nell'esercizio	Pag. 6
Art. 11 - sub - concessione	Pag. 6
Art. 12 - comitato organizzativo	Pag. 6
Art. 13 - attività complementari	Pag. 7
Art. 14 - disposizioni integrative	Pag. 7
Art. 15 - deposito cauzionale	Pag. 7
Art. 16 - tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche	Pag. 8
Art. 17 - licenza di pubblica sicurezza	Pag. 8
Art. 18 - installazione e funzionamento del parco	Pag. 8
Art. 19 - installazione di circhi e spettacoli viaggianti in aree private non soggette a pubblica servitù	Pag. 9
Art. 20 - divieti	Pag. 9
Art. 21 - sanzioni	Pag. 9
Art. 22 - applicazione di altre norme	Pag. 9
Art. 23 - entrata in vigore del regolamento	Pag. 10

Art. 1 - *Oggetto del Regolamento.*

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- sagre -fiere -feste tradizionali;
- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

Art. 2- *Concessione delle aree.*

Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 18.03.1968, n. 337, almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Per la partecipazione alle manifestazioni: sagre, feste patronali o rionali e simili la concessione verrà rilasciata previo nulla osta da parte del Comune di Stra comando Polizia Municipale. Le eventuali sostituzioni, dovranno essere sempre autorizzate con la stessa procedura.

L'Amministrazione Comunale, cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare in caso di variazioni in eccesso dell'organico del parco, il numero massimo di attrazioni per singolo tipo che possono essere accolte.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico, dello spazio d'ingombro, e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.

Art. 3- *Istruttoria delle domande.*

Nell'intento di incrementare l'interesse pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione.

E' riconosciuto abituale frequentatore l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni consecutive, fermo restando la graduatoria.

La richiesta di concessione di suolo pubblico e di licenza di esercizio dovrà essere corredata da:

- Generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, licenza comunale, della partita IVA, e di un recapito telefonico;
- Le esatte misure d'ingombro dell'attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazioni e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337; I in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;
- Una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- Il numero, la targa e le dimensioni dei carri attrezzi, delle carovane di abitazione, e degli autoveicoli;
- La composizione del nucleo familiare;
- Il certificato del Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. è acquisito direttamente dall'Ufficio competente.

Art. 4 -Esito dell'istruttoria.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno quaranta giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato.

Art. 5 -Organico del parco.

Il Dirigente di Settore, prima dell' esame delle singole domande, stabilirà, sulla base dell' elenco delle attrazioni e delle relative misure d'ingombro, il numero ed il tipo delle attrazioni che possono essere ammesse al parco, sentito il Comando della Polizia Municipale.

Nel determinare l'organico del parco il Dirigente dovrà seguire i seguenti criteri:

- Frequenza sulla piazza riferita ai vari tipi di attrazione;
- Equilibrio tra le varie attrazioni in modo da evitare eccessive concentrazioni di giostre similari;
- Attualità dell'attrazione, tenuto conto dell'interesse che la stessa suscita presso il pubblico. .

L'Amministrazione Comunale può prevedere all'interno del parco l'installazione di una o più attrazioni novità, secondo la disponibilità dell'area.

Ai fini del presente Regolamento si intende come attrazione novità quella che esprime caratteristiche nuove, non è simile ad altre già esistenti, tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare e non è stata presente al parco, per la medesima manifestazione, nel quinquennio precedente.

Nella eventualità che per la medesima attrazione di novità vi saranno più richieste, si procederà con i criteri richiamati all' art. 6.

Nel caso non vi siano richieste di installazione di attrazioni novità, la giostra che ha partecipato alla precedente manifestazione con la suddetta qualifica può partecipare anche alle successive edizioni, purché non sia sottratta disponibilità di area per le altre attrazioni e non si vada a ledere i diritti degli altri partecipanti.

L'Amministrazione Comunale potrà riservarsi, all'interno del parco, prima della fissazione dell'organico uno spazio fino a duecento metri quadrati per attività complementari del Comune e/ o della Pro Loco. .

Art. 6 -Requisiti preferenziali.

Fissato l'organico del parco si procederà alla valutazione della domanda.

In sede di istruttoria agli effetti dell'accettazione, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:

1. Anzianità di presenza ininterrotta alla manifestazione;
2. Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
3. A parità di punteggio avrà priorità chi è residente nella Provincia e/o nella Regione;
4. L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione al parco, perde tutto il relativo punteggio; la partecipazione ad altri parchi non è considerata in alcun caso giustificato motivo;
5. L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio;
6. Perde tutto il punteggio relativo alla presenza anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore.

E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio , che sarà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI:

1. Anzianità di partecipazione alla stessa manifestazione ininterrottamente	PUNTI 05
2. Anzianità di partecipazione alla stessa manifestazione saltuariamente o ad altra manifestazione	PUNTI 01
3. Anzianità di appartenenza alla categoria	
-per ogni anno dalla data di rilascio della licenza di esercizio	PUNTI 01
-per ogni anno dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio	PUNTI 01
4. Residenza:	
nella Regione	PUNTI 07
nella Provincia	PUNTI 10

il conteggio per l'assegnazione dei punteggi verrà fatto al massimo fino all'anno 1988.

In caso di sostituzione dell'attrazione con altra di proprietà e dello stesso tipo e con le stesse misure d'ingombro l'assegnazione dei punteggi avverrà normalmente.

Terminata la valutazione delle domande il Dirigente di Settore procederà alla formazione ed approvazione delle graduatorie per ogni tipo di attrazione, della graduatoria generale e di quella per le eventuali sostituzioni.

In caso di parità di punteggio sarà privilegiato l'esercente con maggiore anzianità di iscrizione della Camera di Commercio -Registro delle Imprese.

L'organico del parco e le graduatorie verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

L'eventuale assegnazione di posti vacanti verrà effettuata pescando dall'apposita graduatoria per le sostituzioni.

In caso di esaurimento si seguirà la graduatoria generale avendo presente le misure d'ingombro, lo spazio a disposizione e le eventuali attrazioni già presenti nel parco.

Art. 7 -Sostituzione dell'attrazione.

E' consentita altresì la sostituzione, purchè la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, le stesse verranno dislocate in altra zona del parco.

Qualora lo spazio sia carente verranno escluse dalla manifestazione le ditte con minor punteggio di graduatoria pur conservando il diritto a future partecipazioni e con gli stessi titoli preferenziali maturati.

Art. 8 -Partecipazione al parco per rotazione.

La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente ad una sola attrazione con le stesse o minori misure d'ingombro.

Art. 9 -Gestione diretta dell'attrazione.

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico, purchè abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

Art. 10- Successione nell'esercizio.

Per le ditte, in caso di decesso del titolare, di vendita o di donazione di un'attrazione o di cessione definitiva o temporanea dell'azienda commerciale, comprovata da copia autentica di atto notarile debitamente registrato all'Ufficio del Registro, il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione ed il subentrante manterrà tutti i diritti acquisiti.

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o mortis causa comporta il riconoscimento del diritto al parco divertimenti acquisito dal dante causa, purchè comprovato da copia autentica di atto notarile debitamente registrato., come prescritto dall' Elenco Ministeriale sarà obbligatorio installare il medesimo tipo di attrazione per 2 anni consecutivi.

Art. 11 -Sub-concessione.

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

Art. 12- Comitato organizzativo.

L'assemblea dei partecipanti al parco può nominare una "commissione interna o di parco" la quale farà da tramite tra i concessionari e l'Amministrazione Comunale.

Tale commissione dovrà curare l'organizzazione del parco collaborando con l'Amministrazione Comunale.

Sarà motivo di esclusione futura dell'assegnazione di area:

- Non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
- Il mancato pagamento del deposito cauzionale e/ o del plateatico;
- Il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzati;
- La non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- La mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali;
- Litigi alterchi fra gli operatori ed inoltre l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti dei Funzionari Comunali;
- Grave turbamento della manifestazione.

Art. 13 Attività complementari.

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni che non superino i due metri quadrati di occupazione. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi dovranno essere muniti delle autorizzazioni, collaudi e coperte da assicurazione previsti dalle norme vigenti.

Gli orari di esercizio sono stabiliti dal presente Regolamento, e inseriti nell'autorizzazione di esercizio.

Queste attrazioni non danno diritto alla conversione con altre attrazioni in elenco ministeriale di diverse dimensioni.

Art. 14 -Disposizioni integrative.

Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si precisa che l'organo competente a darne una corretta interpretazione sarà costituito esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Per eventuali variazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, verrà richiesto il parere preventivo, non vincolante, alle Organizzazioni di Categoria.

Art. 15 -Deposito cauzionale.

La concessione dell'area è subordinata al versamento all'Ufficio Economato del Comune, entro il termine fissato dal competente Ufficio, pena la decadenza della concessione, di un deposito cauzionale stabilito come segue:

Circhi

diametro fino a m. 25	Euro 51,65
diametro fino a m. 30	Euro 103,29
diametro fino a m. 40	Euro 154,94
diametro oltre a m. 40	Euro 258,23

Altre Attrazioni

	Fiera di ottobre	Altre manifestazioni
fino a mq. 50	Euro 51,65	Euro 41,32
fino a mq. 100	Euro 103,29	Euro 51,65
fino a mq. 200	Euro 258,23	Euro 103,29

fino a mq. 300	Euro 389,87	Euro 154,94
oltre a mq. 300	Euro 413,17	Euro 206,58

Le cauzioni saranno restituite in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione Comunale.

Le cauzioni non saranno restituite in tutti i casi di decadenza e/ o revoca dell'autorizzazione fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, nonché nei casi di occupazione dell'area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo.

Art. 16- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per la concessione è dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura prevista dalle norme vigenti.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al momento del ritorno della concessione.

Art. 17 -Licenza di pubblica sicurezza.

L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di pubblica sicurezza contenente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Dirigente di Settore, previo collaudo della Commissione Comunale di Vigilanza. nominata con Provvedimento del Sindaco di Stra in data 10.09.2001 ai sensi dell'art. 141/bis R.D.6/5/1940 n.635 come modificato dal D.P.R.28.5.01 n.311.

Art. 18- Installazione e funzionamento del parco.

L'installazione delle attrazioni dovrà avvenire all'interno dello spazio assegnato, sotto la vigilanza del Comando Corpo Polizia Municipale. .

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni salvo giustificati motivi tecnici sopraggiunti riconosciuti validi dall'ufficio competente e semprechè non ne risultino danneggiate l'attività delle attrazioni adiacenti e le condizioni di sicurezza del parco.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e convenientemente illuminata nelle ore di scarsa visibilità.

L'attrazione dovrà funzionare nei seguenti orari:

ORARIO OBBLIGATORIO:

-giorni festivi o di fiera dalle ore 10.00 alle ore 21.00; -giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 21.00;

ORARIO FACOLTATIVO:

-tutti i giorni dalle ore 10.00 o dalle 14.00 alle ore 23.00.

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire motivo di disturbo della manifestazione per immoralità, il comando di Polizia Municipale dispone l'immediato allontanamento della medesima e l'incameramento della cauzione, senza che il titolare abbia il diritto ad alcun indennizzo.

L'uso di strumenti musicali o di riproduzione del suono o di altoparlanti in genere è consentito, comunque non oltre le ore 23.00, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia

o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal .vigente Regolamento di Polizia Urbana e dall'art. 695 del Codice Penale.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità vigenti all'interno del territorio comunale, con l'osservanza inoltre di tutte le norme igienico-sanitarie.

La sistemazione della carovane di abitazione e dei carri attrezzi ha luogo nelle località e con le modalità stabiliti dall'Ufficio Polizia Municipale.

L'Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai concessionari.

Art. 19-Installazione di circhi e spettacoli viaggianti in aree private non soggette a pubblica i servitù.

L'installazione di circhi e spettacoli viaggianti in aree private non soggette a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Dirigente di Settore, che dovrà essere richiesta dagli organizzatori della manifestazione almeno sessanta giorni prima, indicando specificatamente l'area che si intende utilizzare e dimostrandone la disponibilità.

L'esercente lo spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione in area privata non soggetta a pubblica servitù è tenuto a presentare almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione, domanda in bollo al Comune di Stra per il rilascio della prescritta licenza allegando tutta la documentazione di cui all'art. 3 prevista in questo caso.

La licenza di pubblica sicurezza sarò rilasciata previo collaudo della competente Commissione di Vigilanza.

Art. 20 -Divieti

-E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di attrazione in via Fossolovara e Piazza T. Fava, in occasione del mercato settimanale , fatto salvo le operazioni di smontaggio delle attrazioni consentita solo per i festeggiamenti di Stra Capoluogo., sarà cura dell'Ufficio Polizia Municipale - Commercio di questo Comune, concordare con le organizzazioni Sindacali e la rappresentanza degli operatori Ambulanti del mercato settimanale i criteri e gli estremi per lo svolgimento dei lavori onde evitare eventuali disagi e pericolo agli operatori stessi nel giorno di mercato.e agli acquirenti.

Art 21 -Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quanto non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni previste dalle Violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali.

Art. 22 -Applicazione di altre norme.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di Occupazione Suolo Pubblico, d'Igiene, nonché di tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti gli spettacoli viaggianti. .

Art. 23-Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

ELENCO DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

STRA.Capoluogo	Piazza OT. FAVA e parte di Piazza MARCONI
STRA. Quartiere Giardini	Via Don ORIONE Piazza A. MORO
S.PIETRO	Piazza S.PIETRO Piazza DE GASPERI
PALUELLO	Piazza CAV. VITTORIO VENETO

File: concessione aree giostre e circhi.reg